



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 13/06/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 maggio 2006, n. 223

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo - Comune di Diso (Le) - Proponente: Corvaglia s.r.l.

L'anno 2006 addì 3 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 285 del 12.01.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, nel comune di Diso (Le), da parte della Corvaglia S.r.l. - Via Prov.le per Spongano - Diso (Le). Tale istanza era stata preceduta dalla nota, acquisita al prot. n. 15104 del 22.12.05, del Dirigente del Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti - Settore Territorio e Ambiente - della Provincia di Lecce, con la quale trasmetteva copia dei verbali delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 01.06.05 e 20.10.05 e diffidava la ditta Corvaglia a svolgere "qualsiasi attività lavorativa oltre le ore 22, 00 e sino alle ore 6, 00 ...". La ditta proponente riscontrava detto rilievo con nota acquisita al prot. n. 14147 del 05.11.2005;

- con nota prot. n. 984 del 31.01.2006 il Dirigente del Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti - Settore Territorio e Ambiente - della Provincia di Lecce trasmetteva ulteriori osservazioni in merito all'impianto proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 987 del 31.01.2006 i sigg.ri Giacomo Bortone, Nicoletta Rizzello e Fabio Pellegrino tramite l'avv. Laura Caccetta trasmettevano osservazioni relativamente al progetto in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 1055 del 31.01.2006 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Diso comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio dal 12.12.05 all'11.01.2006;

- con nota acquisita al prot. n. 1064 del 31.01.2006 il Sindaco del comune di Spongano richiedeva di partecipare all'iter di Valutazione Ambientale attivato;

- con nota prot. n. 1344 del 03.02.2006 il Settore Ecologia invitava il Comune di Diso ad esprimere il parere di competenza così come da art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. n. 2029 del 16.02.2006 il Sindaco del comune di Diso trasmetteva gli atti relativi all'iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., tra i quali si riscontrava il parere favorevole dell'amministrazione comunale interessata, e l'attestazione che non era pervenuta nessuna osservazione nel periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio;

- con nota prot. 2458 del 28.02.2006 il comune di Spongano faceva richiesta di sospensione del ciclo produttivo della società Corvaglia per assenza del parere concernente la Valutazione Ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 3000 del 09.03.2006 la società proponente faceva delle precisazioni circa gli elaborati progettuali presentati;

- con nota acquisita al prot. n. 3997 del 22.03.2006 il Sindaco del comune di Diso rispondeva alla lettera del sindaco del comune di Spongano con la quale precisava, tra l'altro, che: "... Preme infine sottolineare l'avvio dell'iter di procedura V.I.A., richiesta proprio in sede di conferenza di servizi circa il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, e che peraltro consentirebbe di intervenire tecnicamente per una ancora migliore garanzia della salubrità dell'ambiente e della tutela della salute pubblica...";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

La ditta Corvaglia s.r.l. ha realizzato nel 2000, sulla provinciale Diso-Spongano (SP 82), un impianto per la zincatura a caldo. Detto impianto è tipologicamente riconducibile alla categoria indicata nella lettera g) del punto 3 dell'allegato B al DPR 12.04.1996, che recita testualmente:

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

Lo stesso DPR sottopone a V.I.A. i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (art. 1 comma 4), mentre per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette (è questo il caso), l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

L'art. 10 citato detta le procedure per la verifica da eseguirsi facendo attenzione alle caratteristiche e all'ubicazione del progetto così come indicato nell'allegato D al DPR 12.04.1996.

In sostanza l'impianto avrebbe dovuto essere assoggettato a procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi del DPR 12.04.1996 (la LR n. 11 del 12.04.2001 non era ancora stata promulgata). Nella documentazione visionata non vi sono elementi per affermare se la procedura è stata a suo tempo espletata.

Agli atti risulta presentata una richiesta di verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 11/2001 per "modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo" datata 28.11.2005 e acclarata al n. 285 del protocollo dell'Assessorato all'Ecologia del 12.01.2006.

Quindi innanzitutto occorre precisare che la richiesta inoltrata non intende rimediare ad una deficienza ab origine dell'iter autorizzativo seguito, ma si pone come adempimento per le modifiche proposte (quindi a rigore si è nel caso dell'allegato B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B. 2, della LR n. 11/2001).

La procedura seguita per l'insediamento dell'attività industriale è quella dell'accordo di programma tra comune di Diso e Regione Puglia. Seguendo questa procedura, avviata nel 1999, è stata effettuata una variante urbanistica da zona agricola E1 a zona industriale D. Nella documentazione visionata non ci sono dettagli delle aree o getto di variante e del procedimento seguito. Tuttavia, come peraltro evidenziato dalla Provincia di Lecce (nota prot. n. 2986 del 11.01.2006 della Provincia di Lecce, acquisita al prot. n. 984 del 31.01.2006 dell'Assessorato Ecologia) si rileva una evidente differenza, per forma ed estensione, tra l'area oggetto di variante (Tav. 17) e l'area di effettivo insediamento (Tav. 9 e immagini aeree dello stato di fatto).

In estrema sintesi il "problema" nasce dalla vicinanza di abitazioni, preesistenti l'insediamento industriale in zona agricola, regolarmente autorizzate e presenti ed abitate da molti anni. Queste abitazioni sono situate nel comune di Spongano, limitrofo all'area industriale in cui sorgono l'impianto di zincatura a caldo della Corvaglia s.r.l. ed un impianto di lavorazione di materie plastiche (CO.PLAST. S.a.s.). 1 residenti di queste abitazioni riferiscono di risentire pesantemente degli effetti dell'impianto di zincatura sia in termini di impatti acustici che di emissioni in atmosfera.

Da parte di diversi soggetti, a vario titolo coinvolti (privati ed istituzioni pubbliche tra cui i comuni di Spongano ed Andrano e la provincia di Lecce) sono state avanzate richieste di riduzione della durata del ciclo produttivo per far sì che la notte e nel primo pomeriggio si possa ridurre il costante rumore prodotto dalle attività poste in essere nello stabilimento (che ha la potenzialità di funzionare in continuo), la costruzione di un muro perimetrale alto 5 m, la predisposizione di misure di controllo dei fumi e della qualità dell'aria nell'intorno dell'area in continuo.

Circa le emissioni in atmosfera dalla documentazione visionata sembrerebbe che non vi siano irregolarità per quanto attiene i fumi emessi da camini regolarmente autorizzati ai sensi del DPR 203/88.

I ricorrenti rilevano che oltre alle emissioni dai camini, vi sono emissioni disperse dal ciclo produttivo che fuoriescono senza abbattimento alcuno dalle aperture (portoni e finestre) dei capannoni. Per queste ragioni sono stati effettuati diverse misurazioni nell'intorno dello stabilimento. In particolare, su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale di Spongano, l'ARPA ha effettuato un monitoraggio dal 25 marzo al 25 aprile 2005 con il proprio mezzo mobile attrezzato. Non sono stati rilevati particolari problemi per molti degli inquinanti monitorati eccezion fatta per la concentrazione di zinco, che è risultata molto elevata.

I ricorrenti sollevano dubbi sull'attendibilità della campagna di monitoraggio perché ritengono che la ditta Corvaglia s.r.l., essendo a conoscenza dei rilievi in corso, possa aver ridotto l'intensità della produzione proprio in quei giorni.

Stessa diatriba sulla riduzione di orario di funzionamento che secondo i ricorrenti sarebbe solo sporadica.

Sono lamentate anche nubi di aria dal sapore acre che avrebbero investito il centro abitato di Spongano in presenza di venti da Sud-Est.

Circa l'inquinamento acustico è agli atti un rilievo effettuato dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell'ARPA Puglia in data 13 aprile 2005 (periodo notturno e diurno) da cui si evince che se l'attività è espletata nel periodo dalle ore 6:00 alle ore 22.00 non provoca inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 in quanto non vengono superati i livelli di tollerabilità d'immissione acustica stabiliti dal DPCM 14/11/1997 pari a 50.0 dB(A) per il periodo diurno a finestre aperte (Classe 11: aree prevalentemente residenziali).

I livelli misurati in ambiente esterno non provocano inquinamento acustico, in quanto non superano mai i 60 dB(A) che il DPCM 1/3/91 indica come limite applicabile per i comuni sprovvisti di zonizzazione acustica.

Se, come dichiarato dai ricorrenti e accertato da organi di polizia, l'attività industriale proseguisse nel periodo notturno, il D.A.P. di Lecce dell'ARPA dichiara che i livelli acustici conseguenti, verosimilmente analoghi a quelli registrati nel periodo diurno, sarebbero in contrasto con i limiti di legge (40.0 dB(A) per il periodo notturno in aree prevalentemente residenziali).

Dalla documentazione visionata emerge anche uno scontro sul mancato rispetto dei valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e fissati dal DPCM 14/11/1997 in 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Alcuni soggetti coinvolti rilevano la non applicabilità di tali limiti e a questo proposito si rileva che l'art. 4 del DPCM 14/11/1997 precisa chiaramente i casi di non applicabilità:

- aree classificate nella classe VI della tabella A (trattasi di aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi);
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumorosità prodotta: da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità prodotta: da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Dalla documentazione visionata non sembra esserci nessuna delle condizioni rappresentate, per cui troverebbe applicazione il principio dei valori limite differenziali che nel periodo notturno, nell'ipotesi di attività dell'impianto, si attesterebbe a 9.5-7.0 dB(A) - come indicato dal D.A.P. di Lecce dell'ARPA -, valore ampiamente superiore al limite di 3.0 dB(A).

Lo studio di V.I.A. presentato poi presenta un errore di impaginazione: manca infatti la pag. 43, mentre è riportata due volte la pag. 44. Va rilevato a tal proposito che a pag. 42 si riportano stralci della relazione relativa alla campagna di monitoraggio effettuata dall'ARPA con il mezzo mobile dal 25.03.2005 al 25.04.2005. Gli stralci di pag. 42 sono relativi alla concentrazione di PM10 che non supera mai il limite di legge, mentre mancano gli stralci relativi alle concentrazioni di zinco che, invece, presentano valori

piuttosto alti rispetto a condizioni ambientali standard (dati forse presenti sulla mancante pag. 43). L'ARPA pone questi valori elevati di concentrazioni di zinco in relazione alla presenza di una "fonte". A questo proposito nella relazione si legge testualmente le variazioni riscontrate dal 29 marzo al 12 aprile. nella determinazione della concentrazione di Zinco sono verosimilmente imputabili all'attività lavorativa di uno stabilimento industriale nel comune di Diso nelle immediate vicinanze del sito di monitoraggio. Circa le concentrazioni di zinco, l'ARPA sottolinea che non vi sono limiti di legge posti dalla normativa italiana (pagina 33 della relazione tecnica dell'ARPA).

Circa la caratterizzazione di industria insalubre l'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge. L'elenco del Ministero è articolato in due classi:

- Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.
- Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.

Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.

L'industria oggetto di valutazione è classificata insalubre di prima classe ai sensi del DM 5/9/1994 (voci 27, 114, 8, 107). Non risulta provata l'affermazione presente nella nota della provincia di Lecce (nota prot. n. 2986 del 11.01.2006 della Provincia di Lecce, acquisita al prot. n.984 del 31.01.2006 dell'Assessorato Ecologia) per cui trattandosi di industria insalubre avrebbe dovuto effettuare la procedura di V.I.A. in fase di approvazione dell'impianto. Il problema è superato dalle considerazioni fatte inizialmente secondo cui l'impianto avrebbe dovuto essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del DPR 12.04.1996.

Nel merito tecnico i ricorrenti e con essi alcune istituzioni (comune di Spongano e provincia di Lecce) hanno rilevato che:

1. i dati anemometrici utilizzati sono vecchi (1951-1991) e riferibili al solo periodo diurno;
2. l'aspirazione dei fumi dalle vasche di decapaggio è insufficiente;
3. l'aspirazione dei fumi non deve avvenire solo alla chiusura delle vasche;
4. la potenza del motore di aspirazione non deve essere ridotta per ridurre il rumore, semmai va aumentata la portata riducendo la rumorosità utilizzando ventole più efficienti; a tal proposito a pag. 5 della relazione tecnica si afferma che non è possibile stimare il rumore di una ventola, il che non corrisponde al vero perché la rumorosità della ventola, esclusa dalle condutture, è fornita dalla casa produttrice la ventola stessa. La diminuzione di portata di aspirazione potrebbe abbassare le emissioni al camino E2, ma andrebbe ad aumentare le emissioni diffuse all'interno del capannone che interesserebbero l'ambiente circostante attraverso portoni e aperture dei capannoni.

5. lo studio di impatto ignora la vicinanza di ricettori sensibili;

• Tutto ciò precisato e considerati i dati di monitoraggio e controllo delle attività, la specificità dell'intervento (impianto industriale) e le criticità ambientali rilevate con le numerose osservazioni pervenute da soggetti privati e istituzioni interessate, si ritiene necessario assoggettare il progetto in argomento alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale ove non si considerino i soli aspetti delle modifiche tecnologiche, ma si possa valutare per intero l'impianto nel contesto ambientale di riferimento avendo particolare cura degli impatti acustici e delle emissioni in atmosfera;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

• di ritenere il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, nel comune di Diso (Le), proposto dalla Corvaglia S.r.l. - Via Prov.le per Spongano - Diso (Le), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli